

Codice DB1406

D.D. 15 marzo 2013, n. 687

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 13/13 relativa ai lavori di sistemazione spondale e ricalibratura dell'alveo del torrente Orbana nei pressi della scuola Bettazzi, in Comune di Trana (TO), localita' San Bernardino. Richiedente: Comunita' Montana Valle Susa e Val Sangone.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente in parte visti da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità della nuova difesa spondale e dell'esistente muro oggetto di sottomurazione, nei confronti di tutte le azioni esterne (spinte dei terreni, carichi accidentali, pressioni e sottospinte idrauliche);
3. i piani di appoggio della struttura di fondazione della difesa spondale in progetto e del taglione in c.a., previsto come sottomurazione, dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate; ugualmente dovranno essere conficcati fino alla medesima profondità i piloti in legname della prevista palificata semplice;
4. la nuova difesa spondale dovrà essere idoneamente raccordata a valle con l'esistente muro in cls e dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nell'esistente sponda; il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
5. i massi costituenti la difesa spondale dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,30 mc e peso superiore a 8,0 kN;
6. il taglione in c.a., previsto per la sottomurazione dell'esistente muro in cls, dovrà essere collegato al muro stesso tramite bolzoni in acciaio di adeguato diametro, posizionati ad intervalli regolari; la realizzazione del citato taglione dovrà avvenire per conci di adeguata lunghezza in modo tale da non creare instabilità nel muro in argomento;
7. si valuti l'opportunità o meno di realizzare parte della palificata semplice, prevista in sponda sinistra, in direzione perpendicolare al corso d'acqua, come rappresentata sulla tavola n. 10 (*Particolari costruttivi – planimetria e sezioni di progetto*); al posto dell'attuale disposizione

potrebbe essere previsto un prolungamento verso monte della stessa palificata in direzione parallela al corso d'acqua stesso;

8. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

9. le sponde, le opere di difesa spondale esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

10. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

11. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

12. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

13. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

14. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

15. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole